

## **SCHEDA RIASSUNTIVA**

La legge oggi definitivamente approvata è un'occasione unica e irripetibile per tutte le imprese coinvolte nella filiera del cinema e dell'audiovisivo. Si tratta di un provvedimento molto profondo ed esteso, che modifica strutturalmente la modalità di intervento dello Stato nel settore.

Prima ancora di mettere a fuoco i singoli strumenti che mette in campo, è necessario sottolineare l'impianto fortemente innovativo, fatto di alcuni muri portanti dal punto di vista concettuale. Per la prima volta si inseriscono in una visione organica e complessiva temi che nel corso del tempo sono stati considerati separati e sono stati affrontati con norme parziali o di efficacia limitata. L'obiettivo è la crescita del mercato e del valore che il settore cineaudiovisivo può portare all'economia italiana e alla cultura nel suo complesso. La crescita delle dimensioni e della forza del settore cineaudiovisivo ha come potenziale rapida conseguenza la visibilità dei contenuti italiani anche al di fuori dei confini nazionali, la riaffermazione della capacità creativa e produttiva che ha fatto scuola nel mondo e, in ultima analisi, il rafforzamento identitario del Paese nel contesto competitivo del nuovo immaginario collettivo.

Il primo pilastro è il sostegno alla produzione di contenuti originali, cinema e audiovisivo. Con forte attenzione alla possibilità di creare opere di ogni genere e formato, rivolte a pubblici differenziati, in grado di entrare in contatto con le persone attraverso tutte le architetture di diffusione possibili. Costruendo sulla centralità della sala cinematografica il valore di tutti i possibili sfruttamenti. La prevalenza di strumenti automatici di sostegno (a partire dalle varie forme di tax credit, estese per numero e per tipologia), da un lato, lascia alla capacità imprenditoriale dei singoli la possibilità di spaziare nella propria attività e di progettare nuovi modelli produttivi; il mantenimento e la tutela di sostegni selettivi, dall'altro, consente la ricerca, la scoperta di talenti e capacità progettuali e artistiche nuove, l'innovazione dei linguaggi e contenuti, la nascita di nuove imprese e l'accompagnamento delle start up verso la maturità e l'autonomia sul mercato.

Il secondo pilastro è la distribuzione e il suo rapporto con la produzione originale: il ruolo fondamentale dei distributori per l'accesso al mercato cinematografico è messo in risalto sia su base nazionale, con rilevanti investimenti nell'infrastruttura dell'esercizio e nella possibilità di diversificare il prodotto, sia su base internazionale, con strumenti in grado di sostenere l'ambizione delle opere (e dei loro titolari) a superare i confini nazionali. Fondamentali saranno le applicazioni finalizzate ad aumentare la base storica dei consumi cinematografici nazionali, sia per quantità di biglietti venduti, sia per penetrazione territoriale delle sale, sia per distribuzione omogenea dei consumi sull'intero anno solare.

Questo secondo pilastro si basa sulla regolazione dei rapporti tra imprese indipendenti e grandi operatori integrati: in primo luogo i broadcaster (a partire da quello di servizio pubblico) e anche tutti gli operatori multinazionali over-the-top che fondano la propria economia sulla diffusione di contenuti. La legge contiene una specifica delega a riscrivere su presupposti equi il rapporto tra indipendenti e gruppi integrati, avendo come ago della bilancia l'individuazione, la classificazione, la valorizzazione, la gestione dei diritti patrimoniali sulle opere.

Il terzo pilastro è l'attenzione alla tecnologia e alla forza dirompente che la digitalizzazione ha portato in tutto il sistema. Finora il Governo aveva ragionato di digitale solo con riferimento alle infrastrutture di rete e ai servizi. Questa è la prima volta in cui si parla di investimenti sia nella digitalizzazione dei contenuti audiovisivi, storici e contemporanei, sia dell'accrescimento delle competenze delle industrie tecniche e della loro competitività anche sul piano internazionale.

Il quarto è il rapporto con la finanza e con il credito, punto storicamente dolente dell'industria audiovisiva, atipica nei suoi fondamentali e quindi esclusa dalla normale dialettica tra imprese e istituti bancari.

Il quinto è l'investimento sull'educazione e sulla formazione di un nuovo pubblico, quello di domani. Per la prima volta l'audiovisivo dovrà entrare nelle scuole, e nella formazione dei formatori, non più solo in veste strumentale ma con la dignità di linguaggio e di forma di narrazione a sé stante.

Il terreno su cui tutta la legge è costruita è solido: l'alimentazione finanziaria del Fondo cui si attinge per i vari investimenti è stata, per la prima volta nella storia, resa autonoma dalla volontà politico-governativa di turno: autonoma, ma correlata fortemente alla capacità di generare valore di tutte le componenti dell'industria. Al Fondo per il Cinema e l'Audiovisivo viene destinata una quota fissa, pari all'11%, del totale delle imposte versate allo Stato da tutti gli operatori del settore, con un minimo di 400 milioni di euro l'anno. Se tutte le componenti si mostrano virtuose, quel minimo aumenterà proporzionalmente alla crescita dimensionale dell'intero sistema. Il successo di ognuno comporterà un aumento di risorse per tutti.

L'architrave che tiene tutta la costruzione, fatta di 41 articoli che compongono questo ambizioso strumento, è quindi la partecipazione responsabile di ogni singolo componente del sistema al processo evolutivo, sia pubblico che privato. E' una legge attesa da decenni e in buona parte una normativa di principi, alla cui attuazione sarà necessario mettere mano con attenzione nel corso dei prossimi mesi, interagendo con tutte le anime della Pubblica Amministrazione coinvolte, sia nazionali che territoriali, a partire dal ruolo centrale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

In tal senso, è necessario un concorso collaborativo all'attività di redazione dei decreti attuativi e per l'esecuzione delle deleghe.

Tra tutti, vanno seguiti in particolare i seguenti decreti:

- Art. 2 - Definizioni
- Art. 4 - Funzioni e compiti delle Regioni
- Art. 7 - Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo della Cineteca nazionale
- Art. 11 - Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo
- Art. 13 - Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo
- Art. 14 - Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive
- Artt. 15 – 21 - Crediti di imposta
- Artt. 23 – 25 - Contributi automatici
- Art. 26 - Contributi selettivi
- Art. 27 - Contributi alle attività e alle iniziative di promozione
- Art. 28 - Piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche
- Art. 29 - Piano straordinario per la digitalizzazione
- Art. 30 - Sezione speciale per l'Audiovisivo del Fondo Centrale di Garanzia PMI
- Art. 32 - Registro Pubblico delle Opere
- Art. 33 - Delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori
- Art. 34 - Delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi
- Art. 35 - Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo

L'ANICA sta attivando in queste ore, con il coordinamento del Presidente Rutelli, le diverse sedi di confronto e collaborazione per la redazione delle norme attuative della legge, cui verranno associati i rappresentanti delle 3 Sezioni, assieme ai funzionari dell'Associazione e ai tecnici e consulenti che già collaborano con ANICA.